



ORDINANZA N. 7 DEL 24/03/2020  
SETTORE: SINDACO

<b>OGGETTO:</b>	<b>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M 11 MARZO 2020</b>
-----------------	--

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che *“le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”*;
- con DPCM del 08 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- che con il DPCM del 09 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- che il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica ;

**RICHIAMATO** nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che *“Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;*

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

Visto il DPCM 22 Marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

**RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE**, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa avendo riguardo peraltro alla limitata consistenza della struttura organizzative dell'ente;

**RICHIAMATI:**

- il d. lgs. n. 18 agosto 2000, n.267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e, nello specifico l’art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”*; comma 2 *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”*;
- l’art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che indica quelle che sono considerate di funzioni fondamentali dei comuni;

l’art. 2, comma 1, dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali – che indica quali servizi sarebbero da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 ;

**RITENUTO PERTANTO NECESSARIO** disporre fino al 3 Aprile le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell’immediato e preservare per il futuro l’erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell’Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

**ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

- 1) di individuare i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:
  - servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;
  - servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
  - polizia municipale, polizia amministrativa locale ;

- servizio farmacia c.le con modalità a battenti chiusi-
  - servizi di protezione civile ;
  - servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali ossia inerenti sia le attività strettamente funzionali alla gestione sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa da assicurarsi con la presenza ,anche a rotazione , di almeno un dipendente per settore;
  - coordinamento delle attività amministrative indispensabili per la gestione dell'emergenza coronavirus e per le altre attività indifferibili di stabilire con la presenza in sede di almeno un responsabile di Settore;
  - Il Segretario Comunale garantirà la presenza nel Comune di Fauglia e di Riparbella a giorni alterni e o a seconda le necessità richieste dall'Amministrazione.
- 2) di disporre la chiusura al pubblico della sede comunali con possibilità di acceso solo con le modalità già disposte ed in essere;
  - 3) di dare mandato ai Responsabili di servizi, con il coordinamento del Segretario Comunale , di procedere con immediatezza a tutti i necessari conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali per dare operatività a quanto disposto al precedente punto 1 ;
  - 4) di disporre che la validità del presente provvedimento decorra dal giorno 24 marzo 2020 e fino al giorno 3 aprile 2020, salvo successive disposizioni messe in atto dalle Autorità competenti.

**IL SINDACO**  
NERI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*